GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — GIOVEDI' 18 SETTEMBRE — NUM. 219

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0.25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0.30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da publicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7085** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico del Reale Collegio femminile di Poggio Imperiale in Firenze, approvato coi Nostri decreti del 15 luglio 1883, n. 1587, 17 gennaio 1886, n. 3653 e 11 novembre 1886, n. 4173; quello del Collegio Reale delle fanciulle in Milano, approvato col Nostro decreto del 26 novembre 1884, n. 2826; quello del Reale Educatorio femminile « Maria Adelaide » di Palermo, approvato col Nostro decreto del 28 maggio 1885, n. 1783; quello del Reale Collegio femminile di Verona, approvato col Nostro decreto del 31 marzo 1887, n. 4480 e quello del R. Istituto femminile di Montagnana, approvato col Nostro decreto del 20 novembre 1887, n. 5121;

Considerando che sia utile ordinare questi Educatori Regi, salvo per alcune disposizioni di legge, con norme comuni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Reale Collegio femminile di Poggio Imperiale in Firenze, il Collegio Reale delle fanciulle in Milano, il Reale Educatorio femminile « Maria Adelaide » di Palermo, il Reale Collegio femminile di Verona e il R. Istituto femminile di Montagnana saranno governati secondo lo statuto organico unito al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro di Istruzione Pubblica.

Art. 2.

Sono approvati i due ruoli organici del personale uniti al nuovo statuto organico.

Art. 3.

Lo statuto organico ed i ruoli del personale, uniti al presente decreto, andranno in vigore col principio dell'anno scolastico 1890-91, salvo le disposizioni diverse contenute in quello ed in questi.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori che riguardano la materia governata dal presente decreto, ed in ispecie gli statuti organici ed i ruoli del personale, approvato coi Nostri decreti sopracitati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1890.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

STATUTO ORGANICO *dei reali educatori femminili di Firenze, Milano, Palermo, Verona, e Montagnana.*

CAPO I.

Natura e scopo degli educatori.

Art. 1.

Il Real Collegio femminile della SS. Annunziata al Poggio Imperiale presso Firenze, il Collegio Reale delle fanciulle in Milano, il Reale Educatorio femminile Maria Adelaide di Palermo, il Reale Collegio femminile agli Angeli di Verona ed il Regio Istituto femminile di Montagnana dipendono, quali istituti educativi dello Stato, dal Ministero della pubblica istruzione, che li governa in conformità delle leggi scolastiche del regno e con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 2.

Fine di questi istituti è provvedere alla educazione e alla istruzione di giovanette appartenenti a famiglie di civile condizione.

Art. 3.

Ciascuno degli istituti sopra indicati si mantiene con le rendite proprie, coi proventi delle rette pagate dalle alunne e con la dotazione stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

CAPO II.

Governo ed amministrazione.

Consiglio di vigilanza.

Art. 4.

Il governo e l'amministrazione di ciascun istituto sono commessi ad un Consiglio di vigilanza. Il Consiglio di vigilanza rappresenta l'istituto, del quale cura e promuove il buon indirizzo educativo, l'ordine e la disciplina.

Art. 5.

Il Consiglio di vigilanza degli istituti di Firenze, Milano, Palermo e Verona si compone:

di due membri, nominati dal Prefetto della provincia;

del padre o della madre di una delle alunne, eletto nel modo indicato all'articolo seguente;

di tre altri membri, eletti, il primo dal Consiglio provinciale, il secondo dal Consiglio comunale ed il terzo dal Consiglio scolastico provinciale del luogo in cui ha sede l'educatorio;

e della direttrice dell'istituto, alla quale spetta voto deliberativo.

Il Consiglio di vigilanza dell'istituto di Montagnana si compone:

di due consiglieri, nominati dal Prefetto della provincia;

del padre o della madre di una delle alunne, scelto nel modo indicato all'articolo seguente;

di un consigliere, eletto dal Consiglio comunale;

e dalla direttrice dell'istituto, la quale ha voto deliberativo.

Il Consiglio di vigilanza elegge dal suo seno il presidente, il vicepresidente ed il suo segretario.

Il Prefetto dà notizia della nomina dei componenti del Consiglio di vigilanza al Ministro della istruzione.

Art. 6.

Votano per l'elezione del rappresentante delle famiglie delle alunne il padre o la madre vedova, quando essa abbia la tutela dei propri figliuoli, o il tutore della giovane orfana di tutti e due i parenti.

Il marito può, per semplice dichiarazione scritta, delegare il voto della moglie.

Il presidente del Consiglio di vigilanza, almeno un mese prima, con pubblico avviso a stampa da affiggersi innanzi alla porta di ciascun istituto, indica il luogo, il giorno e l'ora in cui avrà luogo la elezione.

Di questo avviso si manda copia al padre di ciascun'alunna o a chi ne fa le veci, con l'invito ad accusarne ricevuta.

Il presidente del Consiglio di vigilanza e due scrutatori compongono il seggio; gli scrutatori sono due votanti, quello di maggiore età e l'altro di minore età tra i presenti.

Il presidente fa l'appello nominale, ed i votanti ad uno ad uno depongono in un'urna la propria scheda; quelli che arrivano in seguito domandano di votare e votano.

Passata un'ora, la votazione si dichiara chiusa.

Si possano mandare schede suggellate per la votazione con lettera raccomandata, sulla busta della quale sia scritto il nome del votante.

Terminata la votazione, si fa immediatamente lo spoglio delle schede, e, compilato e firmato il processo verbale dei membri del seggio, il presidente proclama il nome dell'eletto e partecipa per iscritto al medesimo la nomina a membro del Consiglio di vigilanza.

Art. 7.

Ogni anno, dalla direttrice in fuori, scade dall'ufficio uno dei membri del Consiglio e non può essere rieletto se non dopo un biennio.

Art. 8.

Il Consiglio di vigilanza:

a) delibera, sentita la direttrice, sull'ammissione delle alunne negli educatori;

b) cura, giovandosi del collegio dei professori, tutto che si attiene all'andamento delle scuole, all'ordinamento ed al progresso degli studi;

c) vigila le scuole; invia, alla fine dell'anno scolastico, per mezzo del regio provveditore agli studi, al Ministero la relazione della direttrice intorno al profitto delle alunne; e fa sulla relazione stessa le osservazioni proprie, e quelle proposte che crede utili a promuovere la istruzione delle alunne medesime;

d) quando manchi qualche insegnante, ne riferisce, al r. provveditore agli studi, proponendo i provvedimenti necessari alla sostituzione;

e) udita la direttrice, autorizza i maestri speciali a dare lezioni libere a quelle alunne, le cui famiglie abbiano chiesto di sostenerne la spesa;

f) sopraintende all'amministrazione e alla gestione economica degli istituti, esamina i registri di contabilità, visita la cassa, ispeziona i depositi delle provviste fatte per i bisogni della casa, rivede gli inventari, i registri di carico e di scarico dei magazzini, della guardaroba, dell'infermeria e della dispensa;

g) esamina ogni anno il bilancio di previsione per l'anno seguente, e, non più tardi del mese di novembre, lo sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, il quale ne trasmette copia, col suo voto motivato, al Ministro della istruzione;

h) esamina e manda col suo voto, entro il mese di marzo, il conto consuntivo dell'esercizio precedente al Consiglio scolastico, il quale lo trasmette al Ministro con le sue osservazioni;

i) sottopone all'approvazione del Prefetto della provincia gli schemi contrattuali per le forniture, e regola le provviste da farsi in via economica;

l) dà parere sulle azioni da promuovere, sui giudizi passivi da sostenere, sulle azioni da abbandonare, sull'accettazione di lasciti e doni, sui contratti da stipulare, sugli atti di trasformazione del patrimonio e sulle transazioni convenienti agli interessi degli istituti;

m) propone al Prefetto della provincia, in conformità dei due ruoli del personale uniti al presente statuto, la nomina del direttore spirituale, dei maestri di musica, di canto corale, di ginnastica e di ballo, del medico-chirurgo, del chirurgo specialista e del chirurgo-dentista; nomina, sulla proposta della direttrice, la guardaroba, la infermiera, la portinaia e tutte le persone di servizio addette a ciascun istituto; e determina la misura del loro salario nei limiti del fondo assegnato in bilancio

Art. 9.

Il Consiglio di vigilanza si raduna ordinariamente una volta al mese, e in via straordinaria quando lo stimi il presidente, o ne facciano domanda la direttrice, due membri del Consiglio, il r. provveditore agli studi o il Prefetto della provincia.

Nella lettera d'invito devono essere indicati gli oggetti da discutere nella seduta.

Degli argomenti discussi in ogni adunanza viene redatto processo verbale per cura del segretario.

Art. 10.

In tutti gli Educatori, da quello di Montagnana in fuori, per la validità delle deliberazioni prese nelle adunanze di prima convocazione si richiede la presenza almeno di cinque membri del Consiglio, compreso il presidente; nelle sedute di seconda convocazione bastano quattro membri.

Nell'istituto di Montagnana sono sempre necessari non meno di tre membri, compreso il presidente.

Attribuzioni del r. provveditore agli studi.

Art. 11.

Il r. provveditore agli studi esercita la vigilanza sulle scuole degli istituti, sull'andamento degli studi, sul personale insegnante, sulla osservanza dell'orario, sulle condizioni del materiale scientifico e sul regolare procedimento dell'amministrazione degli istituti.

Il regio provveditore agli studi, quando lo stimi opportuno, interviene alle adunanze del Consiglio di vigilanza e del collegio degli insegnanti degli educatori; promuove la convocazione, se lo crede necessario, di ciascuno di questi consigli, per quelle deliberazioni che possono essere utili al buon andamento degli istituti; e riferisce al ministro dell'istruzione sui bisogni di questi.

Deputazione.

Art. 12.

Il Consiglio di vigilanza di ciascuno degli istituti di Firenze, Milano, Palermo e Verona sceglie ogni anno nel suo seno due deputati, i quali coadiuvano la direttrice, l'uno nella cura immediata dell'amministrazione, e l'altro nel visitare le scuole e vegliare sull'andamento disciplinare e didattico degli istituti.

Ispettrici.

Art. 13.

Tre ispettrici onorarie, nominate per ciascun istituto dal prefetto della provincia, vigilano sulla educazione e sulla disciplina delle alunne. Il prefetto dà parte della nomina delle ispettrici al ministro della istruzione.

CAPO III.

Personale educativo ed insegnante.

Art. 14.

Il personale educativo ed insegnante di ciascuno degli istituti di Firenze, Milano, Palermo e Verona si compone di una direttrice, di una vice-direttrice, di un direttore spirituale, di un determinato numero di maestre, d'istitutrici, di professori e d'insegnanti esterni, in conformità all'unito ruolo organico (all. *A*).

Il personale dell'istituto di Montagnana si compone di una direttrice e di un determinato numero d'insegnanti e di maestre, in conformità all'altro unito ruolo organico (all. *B*).

Direttrice.

Art. 15.

Sotto l'immediata dipendenza del ministro, la direttrice, nominata per decreto reale, presiede all'istituto per la parte educativa, vigila sull'azienda economica interna, fa eseguire tutte le disposizioni relative al buon andamento dell'educatorio e ne è responsabile.

Essa attende con ogni cura alla educazione morale, intellettuale e fisica delle alunne.

Da lei sola ricevono norma tutte le persone che vivono o prestano servizio nell'educatorio.

Art. 16.

La direttrice, coadiuvata, dove può esserlo, dal deputato per l'amministrazione, provvede agli atti di ordinaria gestione interna dell'istituto, invigila su tutti gli introiti e su tutte le spese, fa compilare e presenta al Consiglio di vigilanza il conto preventivo ed il consuntivo; riferisce e dà ragione dei provvedimenti adottati d'urgenza così nelle quistioni d'ordine amministrativo, come per le assunzioni e i licenziamenti delle persone di servizio; verifica la quantità ed esamina la qualità dei generi di vitto comprati dall'economo, o a lui consegnati dai fornitori. Rivede di frequente le note delle spese eseguite per i bisogni dell'istituto e provvede gli oggetti di corredo occorrenti alle alunne.

Art. 17.

La direttrice, aiutata dal deputato per la istruzione, esamina le domande di ammissione delle alunne e ne riferisce al Consiglio di vigilanza.

Tanto la direttrice, quanto il deputato per la istruzione visitano le scuole; mantengono l'osservanza dell'orario ed informano il Consiglio di vigilanza dell'andamento degli studi e di quanto possa riguardare il personale prepostovi e la condizione del materiale scolastico.

Art. 18.

La direttrice provvede da se stessa o per mezzo dell'economo all'amministrazione interna dell'educatorio.

Fa eseguire tutte le spese ordinarie nei limiti segnati dal bilancio.

Art 19.

Ordina, a tempo debito, le provviste da farsi in economia, secondo le norme date dal Consiglio di vigilanza.

Ma per le spese straordinarie domanda, in ogni caso, l'approvazione del Consiglio.

Art. 20.

Tiene un registro per gli ordini di riscossione, un altro per i mandati che rilascia al cassiere ed un terzo per gli ordini delle spese giornaliere.

Invigila affinchè siano tenuti in regola i libri dei conti, i registri, gli inventari speciali ed il generale.

Art. 21.

Riferisce ogni bimestre al Consiglio di vigilanza intorno al progresso negli studi ed al contegno delle alunne.

Art. 22.

Veglia sugli insegnanti esterni ed interni, e, quando il bisogno lo richiede, espone al presidente le lagnanze, presenta le accuse che crede di fare contro alcuno di essi e dà pronto avviso di qualsiasi fatto che possa, anche lievemente, turbare il regolare andamento dell'istituto.

Art. 23.

La direttrice informa il Consiglio di vigilanza di quali giornali di indole puramente educativa e letteraria abbia consentito la lettura, nel tempo della ricreazione, alle alunne delle varie classi.

Art. 24.

Dà notizia all'economo-cassiere del giorno in cui ciascuna alunna entra nel collegio e di quello in cui ne esce.

Non più tardi del mese di luglio indica al Consiglio di vigilanza, al Prefetto della provincia ed al Ministero il numero dei posti che rimarranno vacanti nell'istituto nel prossimo anno scolastico.

Art. 25.

Essa sola, salvo che non ne dia incarico alla vice-direttrice, riceve le visite dei parenti delle alunne e tiene con essi corrispondenza epistolare.

Art. 26.

Determina le norme da seguirsi per le visite dei parenti alle alunne e per le passeggiate che queste faranno, almeno due volte alla settimana.

Art. 27.

Veglia affinchè il vestire delle alunne sia ad un tempo modesto ed igienico, che le fanciulle nei loro atti si mostrino sempre gentili e buone e nel parlare usino il buon italiano, o parlino una delle lingue straniere che s'insegnano nell'educatorio.

Art 28.

Dà notizia, ogni due mesi almeno, ai parenti della condotta e del profitto fatto negli studi dalle loro figliuole, e li avverte immediatamente degli errori meno lievi, per i quali esse abbiano meritato, o possano meritare alcuna delle pene disciplinari più gravi.

Quando un'alunna si ammali, ne dà pronto avviso ai parenti, e se la malattia dura più di due giorni, ne informa il R. provveditore agli studi, il quale, nel caso di malattia contagiosa od epidemica, ne riferisce immediatamente al Prefetto della provincia.

Art. 29.

Veglia affinchè siano diligentemente adoperati, dalle alunne che ne

abbisognano, i rimedi della ginnastica curativa suggeriti dal medico, procurando che i relativi attrezzi e l'uso dei medesimi si conformino alle prescrizioni igieniche.

Art. 30.

Dispone che una delle istitutrici abbia l'incarico di accompagnare nell'interno dell'educatorio le persone che abbiano ragione d'entrarvi.

Art. 31.

La direttrice concede alle maestre, alle istitutrici, alla guardaroba ed alla infermiera il permesso d'uscire dal collegio nei giorni e nelle ore in cui lo ritiene conveniente, avvertendole dell'obbligo che loro incombe di rientrare al tramonto.

Quando esse abbiano bisogno di restare fuori dell'educatorio anche la notte, la direttrice ne informa il presidente della Consiglio di vigilanza. Per assenze che durino più di un giorno fa mestieri chiedere ed ottenerne il permesso dal presidente.

Art. 32.

Delle mancanze commesse dalle persone di servizio, di regola, riferisce al Consiglio di vigilanza; ma può da sè, in caso di urgenza, punirle e licenziarle, dandone dopo avviso al Consiglio.

Vice-Direttrice.

Art. 33.

Negli istituti di Firenze, Milano, Palermo e Verona una vice direttrice, nominata per decreto reale, coadiuva la direttrice in tutte le sue incombenze; subordinatamente ad essa, ha la vigilanza immediata sulle scuole e sull'azienda economica interna degli istituti, e la rappresenta in caso di assenza o d'impedimento.

In caso di malattia o di assenza della direttrice dello istituto di Montagnana, le funzioni di questa sono affidate dal Consiglio di vigilanza ad una delle maestre più anziane.

Art. 34.

Ove lo richieda il bisogno, la direttrice designerà una istitutrice, accetta alla vice-direttrice, con incarico di assistere o sostituire la vice-direttrice quando questa è assente o impedita.

Maestre interne e istitutrici.

Art. 35.

Subordinate alla direttrice ed alla vice-direttrice, intendono alla opera educativa le maestre e le istitutrici, le quali assistono, vegliano, ammaestrano le alunne in tutto il tempo in cui sono alle loro cure affidate.

Art. 36.

Le maestre, in via ordinaria, sono nominate dal Ministro dell'istruzione in seguito a concorso per titoli o per esame, le istitutrici in seguito a concorso per titoli.

I pubblici concorsi sono banditi dal Consiglio di vigilanza, che vi ammette solamente quelle aspiranti, di cui abbia accertate le morali guarentigie e le doti richieste per ben educare ed istruire le alunne dell'istituto.

A parità di meriti sono preferite quelle che fecero i loro studi in una scuola normale regia o pareggiata, e, per l'insegnamento delle lingue straniere, quelle nate od educate nel paese ove si parla la rispettiva lingua.

La commissione giudicatrice dei meriti delle concorrenti è composta di tre persone, due elette dal Consiglio provinciale scolastico e una dal Consiglio di vigilanza dell'istituto.

Art. 37.

Negli istituti di Firenze, Milano, Palermo e Verona le maestre attendono specialmente alla istruzione del corso inferiore, la quale per altro può essere affidata anche alle istitutrici; onde le une e le altre devono avere l'abilitazione all'insegnamento per le scuole elementari di grado superiore. Quest'ultima disposizione vale anche per le maestre del corso inferiore dell'istituto di Montagnana.

Negli educatori di Firenze, Milano, Palermo e Verona le istitutrici aiutano le maestre nell'insegnamento dei lavori femminili e le suppliscono in caso di assenza o di malattia; sono deputate a vegliare la nettezza e l'ordine dello istituto e ad assistere, secondo le disposizioni della direttrice, alle lezioni degli insegnanti esterni.

Art. 38.

Le maestre hanno ciascuna una camera per dormire e, quando sia possibile, tutte una o più stanze da studio, nelle quali attendono altresì a rivedere i lavori delle alunne.

Art. 39.

Le istitutrici eseguiscono le disposizioni della direttrice e della vice-direttrice; vegliano in modo speciale le sezioni delle alunne affidate a ciascuna di esse; riferiscono intorno al modo secondo cui queste si conducono, e attendono alla educazione delle alunne assistendole e vegliandole continuamente.

Hanno la cura immediata dei dormitori, delle sale di studio e di lavoro.

Art. 40.

Ciascuna di esse tiene un registro in cui segna i voti di merito delle alunne della propria sezione, per la disciplina, per lo studio e per la cura fisica della persona.

Il registro viene presentato alla vice-direttrice, la quale, fattevi le proprie osservazioni, lo consegna alla direttrice.

Art. 41.

Le istitutrici dopo averne preso nota in apposito registro, distribuiscono alle alunne gli oggetti ad esse occorrenti per le lezioni

Art. 42.

Conducono le alunne alla scuola ed assistono alle lezioni degli insegnanti esterni: le accompagnano alla chiesa, nei luoghi di ricreazione e di convegno e al passeggio fuori dell'educatorio eseguendo le disposizioni della direttrice.

Art. 43.

Stanno nello stesso dormitorio con le alunne; sono le prime a levarsi, e le ultime ad andare a letto.

Art. 44.

Le istitutrici, quando sia possibile, hanno ciascuna uno stanzino separato, nel quale possono ritirarsi ogni giorno nelle ore in cui sono libere, per studiare e lavorare.

Art. 45.

Ogni anno, durante le vacanze scolastiche, le maestre e le istitutrici possono per turno, sulla proposta della direttrice, ottenere dal Consiglio di vigilanza un mese di congedo.

Disposizioni comuni al personale educativo ed insegnante interno.

Art. 46.

La direttrice, la vice-direttrice, le maestre interne e le istitutrici dimorano nel collegio, nel quale hanno vitto e alloggio: fruiscono dell'assistenza medica e delle medicine; hanno diritto al lume, al riscaldamento della camera ed alla lavatura della biancheria.

Negli istituti di Firenze, Milano, Palermo e Verona la direttrice, per tali somministrazioni, rilascia all'educatorio sul proprio stipendio ogni anno *cinquecento* lire, la vice-direttrice lire *quattrocento* e le maestre e le istitutrici rilasciano lire *trecento cinquanta* ciascuna.

Insegnanti del corso superiore.

Art. 47.

Gli insegnamenti nel corso superiore sono affidati a persone nominate, in via ordinaria, dal Ministro della pubblica istruzione, in seguito a concorso, per titoli o per titoli e per esame, da esso bandito. Al concorso sono ammesse solamente quelle persone, di cui sieno accertate le morali guarentigie e le qualità richieste per bene istruire ed educare le alunne degli istituti. Ciascuna di esse deve avere la speciale abilitazione per il posto cui aspira, secondo le norme in vigore per la istruzione secondaria. A parità di merito sono preferite le donne. Gli insegnanti del corso superiore, tranne nell'istituto di Montagnana, vivono fuori degli istituti.

Insegnanti interni ed esterni.

Art. 48.

Gli insegnanti attendono con assiduità e diligenza all'adempimento dei propri doveri. Segnano, ogni qualvolta si recano a scuola, il proprio nome nel registro di presenza a testimoniare la loro puntualità. La direttrice nota sul registro gli assenti, i ritardatari e quelli che abbandonarono la scuola prima del tempo debito, e ne indica il mo-

tivo. In caso di malattia o di grave impedimento gli insegnanti ne danno pronto avviso alla direttrice perchè possa farli supplire.

Art. 49.

Ciascun insegnante tiene un registro delle proprie alunne, nel quale, giorno per giorno, segna le assenti e le presenti ed i voti meritati da queste per lo studio, per l'adempimento dei doveri e per la condotta serbata nella scuola.

Alla fine di ciascuna lezione il docente legge i voti assegnati alle alunne; e quando è terminata la scuola deposita il registro nella direzione, affinchè la direttrice possa prendere cognizione del profitto e del contegno delle alunne e provvedere opportunamente.

Art. 50.

Oltre al registro di presenza gli insegnanti tengono un diario, nel quale notano il sommario delle lezioni del giorno, i temi dati a svolgere alle alunne, i quesiti proposti, gli esercizi ad esse assegnati.

Art. 51.

Nel solo caso di disgrazie di famiglia o di gravi bisogni, gli insegnanti possono ottenere durante l'anno, in una o più volte, dal Consiglio di vigilanza un congedo, nel complesso, non superiore ai 10 giorni. Del congedo accordato sarà data notizia al r. provveditore agli studi. Per un congedo più lungo il Consiglio di vigilanza si rivolge al Ministro, cui spetta di provvedere.

Direttore spirituale.

Art. 52.

Il direttore spirituale cura l'educazione religiosa delle alunne, compie gli atti di culto, spiega nei giorni festivi il Vangelo e adempie a tutti gli uffici del proprio ministero.

Al direttore spirituale è affidata la cura degli arredi sacri e di ogni altro oggetto appartenente al culto.

Egli domanda alla direttrice ciò che abbisogna alla manutenzione ed alla provvista di tali oggetti.

Collegio degli insegnanti.

Art. 53.

Il collegio degli insegnanti è costituito dai docenti del corso superiore. Però quando il collegio degli insegnanti debba trattare argomenti relativi al corso inferiore, devono esservi invitate anche tutte le maestre del corso elementare alle quali spetta voto deliberativo.

Art. 54.

La direttrice presiede il collegio degli insegnanti, di cui è segretario uno dei componenti, eletto di anno in anno a maggioranza di voti.

Art. 55.

Delle adunanze del collegio degli insegnanti si redige dal segretario un breve processo verbale che è trascritto in apposito registro a pagine numerate. Il processo verbale di una tornata è letto nella tornata seguente, e, dopo approvato, viene firmato dalla direttrice e dal segretario.

Art. 56.

Il deputato per la istruzione può, quando lo stimi opportuno, assistere alle sedute del collegio degli insegnanti.

Art. 57.

Il collegio degli insegnanti si raduna al principio ed alla fine dell'anno scolastico, e, nel corso di questo, ogni tre mesi. Può essere convocato straordinariamente quando la direttrice lo creda necessario, o tre insegnanti ne facciano domanda per iscritto.

Art. 58.

I programmi didattici sono presentati da ciascun insegnante all'atto della prima nomina e nel caso in cui s'intenda introdurre modificazioni in quelli degli anni precedenti. Saranno anche presentati nuovi programmi didattici, quando il Ministro muta i programmi governativi.

Art. 59.

I programmi didattici e l'orario delle lezioni sono esaminati, discussi, emendati (se è necessario) ed approvati dal collegio degli insegnanti, al quale spetta pure indicare i libri di testo per le alunne.

Al principio dell'anno scolastico la direttrice trasmette col suo voto al R. provveditore agli studi l'orario generale dell'istituto e i programmi d'insegnamento.

Quando un insegnante creda utile di mutare un libro di testo, il collegio degli insegnanti ne fa proposta motivata al Consiglio di vigilanza.

Art. 60.

Nelle adunanze trimestrali ciascun docente riferisce intorno allo svolgimento del programma nella propria classe. Vi si trattano inoltre tutte le questioni che possono giovare al regolare andamento degli studi ed alla buona educazione delle alunne.

Art. 61.

Il collegio degli insegnanti esamina, discute, approva le provvisioni giudicate utili sia a far progredire le alunne negli studi, sia a mantenere nelle classi una esatta disciplina educativa.

Propone i premi da dare e le pene da infliggere alle alunne sia per il profitto negli studi sia per il contegno.

Art. 62.

Nell'ultima seduta dell'anno scolastico si leggono le relazioni finali che ciascun insegnante presenta per dar ragione dei risultati del suo insegnamento.

CAPO IV.

Alunne.

Condizioni per l'ammissione.

Art. 63.

Le fanciulle di civile condizione sono ammesse negli istituti, quando abbiano età non minore di anni sette, nè maggiore di dodici.

Le giovani, provenienti da altro educatorio, possono esservi ammesse, anche se abbiano superato i dodici anni di età, quando il Consiglio di vigilanza abbia avuto informazioni favorevoli intorno alla loro condotta precedente.

Le alunne possono rimanere negli istituti fino ai diciotto anni.

Dove e quando sia ritenuto opportuno, il Ministro della istruzione, udito il parere del Consiglio di vigilanza e del Consiglio provinciale scolastico, potrà consentire che al corso superiore degli studi siano ammesse, sotto la osservanza di speciali condizioni, alunne esterne a pagamento.

All'istituto di Montagnana sono pure unite due scuole elementari esterne a pagamento, una di grado inferiore, l'altra di grado superiore.

Le alunne, che desiderano frequentarle, pagano una minervale, la cui misura è stabilita dal Ministro sulla proposta del Consiglio di vigilanza.

Art. 64.

Il Consiglio di vigilanza può, in casi eccezionali, concedere la dispensa dalla età prescritta, ammettendo negli istituti fanciulle che non abbiano compiuti i sette anni, o sieno nel tredicesimo anno.

In quest'ultimo caso la dispensa è subordinata all'esito dell'esame di ammissione, nel quale l'alunna deve superare la prova per essere iscritta almeno nella 3ª classe elementare.

Art. 65.

Le domande di ammissione delle alunne debbono essere fatte in carta da bollo da cent. 60, indirizzata alla direttrice, e corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

c) attestato medico di sana e robusta costituzione, atta all'ordinario regime dell'istituto;

d) documenti comprovanti la benemerenza e le condizioni di fortuna delle famiglie;

e) obbligazione legale dei genitori o di chi ne fa le veci, allo adempimento delle condizioni prescritte dal presente statuto.

Art. 66.

L'alunna, che abbia ottenuta l'ammissione, viene visitata dal medico dell'educatorio.

Nel caso in cui il giudizio di lui intorno allo stato di salute della alunna discordi da quello espresso nel certificato esibito insieme con

la domanda di ammissione, il Consiglio di vigilanza può invitare un altro medico perchè esprima il suo parere.

Il giudizio di quest'ultimo è definitivo.

Art. 67.

L'alunna, che non abbia la famiglia nella città dove ha sede l'educatorio, dev'essere raccomandata a persona che dimori nella stessa città: tale persona, accettata che sia dal Consiglio di vigilanza, deve obbligarsi di ricevere l'alunna in casa propria ogni qualvolta, invitati i genitori a ritirarla dall'educatorio, non lo facciano nel tempo loro assegnato.

Art. 68.

L'alunna, che non entri nell'educatorio nel termine di un mese dalla data del decreto di ammissione, perde il posto concessole, se non giustifica la ragione del ritardo.

Questo termine è prolungato a due mesi quando si tratti di alunne che godono un posto gratuito o semi-gratuito.

Delle ragioni del ritardo decide il ministro, sulla proposta del Consiglio di vigilanza a lui trasmesso col parere del Prefetto della provincia.

Art. 69.

In tutti gli educatori, da quello di Montagnana in fuori, a garanzia dei futuri pagamenti le famiglie delle alunne devono depositare nella cassa dell'istituto la somma di L. 200 la quale viene restituita quando l'alunna lascia l'educatorio.

Art. 70.

Prima di entrare nell'educatorio ciascuna alunna deve pagare la prima rata della retta, la somma per il corredo e quella per il deposito.

Se il pagamento di una rata della retta o della somma per la manutenzione e rinnovazione del corredo viene ritardato oltre 30 giorni dalla scadenza, i genitori sono invitati a ritirare la figliuola dall'educatorio; e se i genitori non ottemperano allo invito entro otto giorni, il Consiglio di vigilanza provvede a restituirla alla famiglia.

Art. 71.

La retta annuale per ciascuna alunna è di lire 440 nell'istituto di Montagnana, di lire 800 negli educatori di Milano, Verona e Palermo e di lire 1400 in quello di Firenze.

Quando un'alunna entri a trimestre incominciato, paga l'intera retta del trimestre.

La retta trimestrale anticipata non viene restituita, nè pure se la alunna esca dall'istituto.

Tutte le alunne, anche quelle che godono un posto gratuito o semi-gratuito, devono, la prima volta, pagare, per il corredo che loro viene provveduto dagli educatori, lire 600 in quello di Milano, lire 500 in quello di Firenze, lire 400 in quello di Palermo e lire 300 in quello di Verona.

Per la conservazione del corredo medesimo pagano anticipatamente, ogni anno, lire 200 nell'educatorio di Verona e lire 300 in quelli di Milano e di Palermo.

Nell'istituto di Montagnana le famiglie delle alunne devono provvedere a proprie spese le loro figliuole del corredo necessario. Le famiglie stesse curano, pure a proprie spese, la manutenzione e la rinnovazione del corredo.

Art. 72.

Se in un istituto, ove sieno posti gratuiti e semi-gratuiti, si trovino tre sorelle senza alcun beneficio di posto gratuito o semi-gratuito, una di esse paga solo la metà della retta.

Art. 73.

Della retta e della somma pagata per il corredo non viene mai restituita alcuna parte, nè pure nel caso di temporanea assenza dell'alunna dell'educatorio, dipendente da qualsiasi causa, nè quando l'alunna ne sia stata allontanata per sempre o ne sia uscita volontariamente.

Art. 74.

Nelle ore di ricreazione le alunne si esercitano nel canto, nel suono, nel ballo, in giuochi igienici, nella ginnastica, ed in qualche lavoro manuale educativo.

Art. 75.

Le alunne delle due ultime sezioni possono essere chiamate, in piccol numero per volta a passare parte delle ore di ricreazione in compagnia della direttrice, della vice-direttrice, delle maestre e delle istitutrici.

Art. 76.

Le alunne, negli anni in cui compiono gli studi delle due ultime classi, possono uscire, una, due o tre per volta, insieme con la direttrice o con la vice-direttrice, o con alcuna delle maestre o delle istitutrici, e possono anche essere lasciate più spesso in compagnia de'loro congiunti, affinchè si vadano abituando alla vita della famiglia.

Art. 77.

Le alunne devono aver cura, come di cosa propria, di tutti gli oggetti che usano o che appartengono al proprio corredo.

Art. 78.

Il segreto epistolare con le famiglie è inviolabile. Però la direttrice, per ragioni educative, può mandare ai genitori le lettere d'incerta provenienza dirette alle alunne, o farle aprire da queste in sua presenza per assicurarsi da quali persone siano state spedite.

Art. 79.

In casi speciali e di necessità, dichiarati tali dal medico dell'istituto, o in seguito al consulto tenuto con altro medico, l'alunna può ottenere dalla direttrice, che dovrà prima informarne il presidente del Consiglio di vigilanza, il permesso di rimanere per un mese fuori dell'educatorio. I congedi più lunghi di un mese vengono concessi dal Consiglio di vigilanza.

Art. 80.

Durante le vacanze autunnali le alunne si recano presso le loro famiglie, salvo che le famiglie istesse non domandino di lasciarle nell'educatorio.

Trattamento delle alunne.

Art. 81.

Il vitto delle alunne consiste:

in caffè e latte o cioccolatte con pane, o zuppa, per colazione;

in minestra e due piatti di carne o di pesce e di uova e pane, un terzo di erbe frutta e vino, per desinare;

in minestra, un piatto di carne o di uova o di altro, frutta e vino, per l'altra refezione.

Alla mensa delle alunne prendono parte la direttrice, la vice-direttrice, le maestre, le istitutrici e l'economa.

Nell'istituto di Montagnana il trattamento sarà regolato dalle disposizioni speciali delle quali si parla nell'art. 139.

Visite de' parenti.

Art. 82.

Ogni domenica, secondo l'orario dell'istituto, è permesso ai parenti, od a chi ne fa le veci, di visitare le alunne nella sala di udienza.

Negli altri giorni della settimana, solo la direttrice può consentire visite straordinarie alle alunne inferme, o ad altre per speciali ragioni, ma non nelle ore in cui sono in iscuola.

A persone estranee, non accompagnate o non designate dalle famiglie, non si concederà che visitino le alunne.

Art. 83.

Il corredo delle alunne è descritto nell'elenco annesso alle disposizioni speciali di ciascun educatorio, e può, su proposta della direttrice, essere di anno in anno modificato dal Consiglio di vigilanza.

Art. 84.

Quando l'alunna, sia per aver finiti gli studi, sia per altra cagione, esce dal collegio, porta con sè gli oggetti di corredo ad essa spettanti, nello stato in cui si trovano, e secondo sono indicati nel citato elenco.

Questa disposizione vale per l'educatorio di Firenze nel solo caso in cui l'alunna esca prima di aver compiuto il corso degli studi. Se un'alunna di questo educatorio esce dopo compiuti gli studi, le viene restituito soltanto la metà del corredo.

Doveri delle alunne.

Art. 85.

Le alunne adempiono, i doveri che prescrive la religione a cui appartengono.

Art. 86.

In tutti gli educatori le alunne sono distribuite in otto sezioni, in quello di Montagnana in cinque, ciascuna delle quali vuol essere composta, per quanto è possibile, di giovanette che abbiano la stessa età ed attendano ai medesimi studi.

Art. 87.

In ciascuna delle tre sezioni, composte delle alunne più anziane, la direttrice nomina, al principio dell'anno scolastico, assistente della istitutrice quell'alunna che abbia tenuto più lodevole contegno nell'anno precedente.

Art. 88.

La nominata non può esimersi dall'accettare l'ufficio e dall'adempierne i doveri.

L'assistente dipende immediatamente dalla istitutrice e non gode alcun privilegio. ma deve, come le altre alunne, osservare la comune disciplina.

L'assistente può essere confermata nello stesso grado negli anni successivi, ove continui ad esserne meritevole.

Le alunne della sezione devono obbedienza all'assistente, che rappresenta l'istitutrice.

Art. 89.

Durante lo studio le alunne devono primieramente adempiere i doveri di scuola, e poi possono leggere o studiare altri libri, scelti e consigliati dalla direttrice e dal collegio degli insegnanti.

Art- 90.

Le alunne, oltre allo attendere agli studi, secondando le proprie inclinazioni, fanno raccolta di oggetti per le lezioni sperimentali, coltivano piante e fiori, si esercitano nei lavori che si fanno nell'educatorio per i bisogni della casa, per la tenuta dei libri dell'amministrazione interna, per l'assistenza alle malate nell'infermeria quando lo consenta il medico, per il rimendo e per la stiratura della biancheria, per tagliare e cucire gli abiti, per cuocere le vivande. Accompagnate dalle maestre e dagli insegnanti, e previo lo assenso del Consiglio di vigilanza, visitano istituti educativi e di beneficenza, chiese, musei e fabbriche di prodotti industriali, fanno escursioni istruttive e possono anche fare viaggi d'istruzione.

Art. 91.

Le alunne delle due ultime classi del corso superiore devono attendere, per un'ora almeno, allo studio delle opere letterarie o scientifiche, da esse meglio preferite.

Art. 92.

Nella sala d'udienza, durante il tempo delle visite, sono tenuti a disposizione dei parenti, in tanti fogli separati, quante sono le alunne, le note di merito o demerito toccate a ciascuna di esse per lo studio, per la condotta e per la cura della persona.

Art. 93.

La direttrice, coadiuvata dalla vice-direttrice, dalle maestre e dalle istitutrici, assiste nella sala di udienza per rispondere a tutti e dare notizie del portamento delle alunne alle proprie famiglie.

Posti di studio gratuiti e semi-gratuiti.

Art. 94.

Negli educatori di Milano, Palermo, Verona e Montagnana sono ammesse anche alunne a posto gratuito e semi-gratuito.

Il numero dei posti gratuiti è nell'educatorio di Verona di venticinque, in quello di Milano di diciotto ed in quelli di Palermo e di Montagnana di quattro.

I posti semi gratuiti sono: venticinque nell'educatorio di Verona, dodici in ciascuno degli educatori di Milano e di Palermo ed otto in quello di Montagnana.

Art. 95.

I quattro posti gratuiti nell'educatorio di Palermo vengono conferiti dalla deputazione del Monte di Pietà, giusta le disposizioni testamentarie del sig. Saladino, che ne fu il fondatore.

Art. 96.

Salva la disposizione dell'articolo precedente per quanto risguarda l'educatorio di Palermo, i posti gratuiti e semi-gratuiti sono conceduti alle fanciulle di famiglie civili, avuto riguardo alle particolari benemerenze dei loro genitori ed alla condizione ristretta di loro fortuna.

Delle benemerenze delle famiglie delle aspiranti a un posto di studio giudica il Prefetto della provincia, sulla proposta del Consiglio di vigilanza e salvo l'appello al Ministro dell'Istruzione.

Quando sia riconosciuto che le benemerenze di famiglia sono singolari, la fanciulla appartenente a quella famiglia ottiene senz'altro il posto semi-gratuito o gratuito.

Le altre fanciulle sono sottoposte ad un concorso per esame, il quale decide a quali tra esse debbano essere conferiti i posti semi-gratuiti o gratuiti vacanti.

Il processo verbale del concorso è sottoposto all'esame del Consiglio provinciale scolastico, il quale, quando trovi regolare il procedimento, lo approva e delibera il conferimento dei posti di studio dandone notizia al Ministro.

Art. 97.

Gli avvisi di concorso ai posti gratuiti e semi-gratuiti sono pubblicati, a cura del Prefetto, nel mese di luglio di ciascun anno, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel bollettino ufficiale delle provincie in cui sono gli educatori.

Art. 98.

Le domande per essere ammesse al concorso dei posti di studio sono indirizzate al presidente del Consiglio di vigilanza, e devono essere corredate dei documenti richiesti dall'art. 65 e di quelli stabiliti dal rispettivo bando di concorso.

Art. 99.

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, il Consiglio di vigilanza trasmette tutti gli atti del concorso al Prefetto della provincia insieme ad una relazione motivata contenente le proposte sull'ammissibilità delle concorrenti.

Art. 100.

Le fanciulle ammesse al concorso sostengono un esame sulle materie della classe in cui devono essere iscritte al principio dell'anno scolastico.

Della commissione esaminatrice, composta degli insegnanti di ciascun educatorio, secondo è prescritto per gli esami di ammissione o di promozione alle varie classi, fanno parte un membro del Consiglio di vigilanza ed uno del Consiglio scolastico, designati da ciascuno di questi consessi.

Art. 101.

Dopo aver ridotto a decimi il voto complessivo ottenuto da ciascuna delle concorrenti, ne vengono disposti i nomi per ordine di merito, e i posti di studio gratuiti e semigratuiti sono guadagnati da quelle che ebbero maggior numero di voti.

A parità di voti la fanciulla, che appartiene a famiglia di più stretta fortuna, è dal Prefetto, sulla proposta del Consiglio di vigilanza, prescelta tra le altre concorrenti.

Art. 102.

Per conservare un posto di studio bisogna meritare l'approvazione nell'esame di promozione.

L'alunna, che gode un posto di studio gratuito o semigratuito e non è promossa per deficienza di voti nello studio o non ottiene la sufficienza dei voti per la condotta, può perdere per un anno il beneficio, in seguito a deliberazione del Consiglio di vigilanza.

Le alunne, che godono un posto semi-gratuito o gratuito non possono ripetere volontariamente alcun anno di corso.

Art. 103.

Le alunne a posto semi-gratuito, che vengono promosse a posto gratuito, e quelle a pagamento, che guadagnano un posto gratuito o semi-gratuito, cominciano a godere il beneficio dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'abbiano ottenuto.

Premi e castighi.

Art. 104.

Le alunne più segnalate possono ricevere premi consistenti in libri e testimonianze di lode.

In un giorno stabilito dal Consiglio di vigilanza si fa la pubblica premiazione delle alunne invitandovi i parenti di esse.

Art. 105.

I castighi da infliggersi sono:

a) avvertimento fatto amorevolmente all'alunna dalla istitutrice, dalla vice-direttrice o dagli insegnanti;

b) ammonizione privata data dalla direttrice;

c) privazione di parte o dell'intiera ricreazione per uno o più giorni;

d) ammonizione fatta dalla direttrice alla presenza della classe, o della sezione, cui l'alunna appartiene;

e) privazione della visita dei parenti o dell'uscita al passeggio;

f) ammonizione innanzi al consiglio di vigilanza con minaccia di allontanamento definitivo dall'educatorio;

g) allontanamento dall'educatorio.

Art. 106.

I castighi, tranne il primo, sono inflitti e pronunziati dalla direttrice, quando essa li creda necessari, o quando sieno proposti dalla vice direttrice, dagli insegnanti e dalle istitutrici: sempre però dopo aver sentito le discolpe dell'alunna.

Art. 107.

Prima di ricorrere alla pena più grave, indicata alla lettera *g* dell'art. 105, se ne dà pronto avviso per iscritto ai parenti.

Art. 108.

I due ultimi castighi, indicati alle lettere *f* e *g* del citato art 105, sono inflitti in seguito a deliberazione del Consiglio di vigilanza, e, quando si tratti di alunne che godono un posto gratuito o semi-gratuito, l'allontanamento dall'educatorio deve essere approvato dal Prefetto, il quale ne dà avviso al Ministro.

CAPO V.

Istruzione.

Art. 109.

Negli istituti di Firenze, Milano, Palermo e Verona tutti gli studi si compiono in nove anni e sono ripartiti in due corsi, l'uno inferiore di cinque classi, l'altro superiore di quattro.

Nell'istituto di Montagnana gli studi durano sei anni, dei quali quattro formano il corso inferiore e due il corso superiore.

Art. 110.

Il corso inferiore comprende tutte le materie prescritte per le scuole elementari dalla legge 13 novembre 1859 e dai regolamenti vigenti, salvo quelle modificazioni nei rispettivi programmi, per le quali le materie del corso inferiore possano essere ben coordinate con quelle del corso superiore.

Tali modificazioni sono proposte dal collegio degli insegnanti, ma devono essere approvate dal R. provveditore agli studi, il quale ne informa il Ministro dell'Istruzione.

Art. 111.

Nel corso superiore degli istituti di Firenze, Milano, Palermo e Verona s'insegnano:

a) la lingua italiana e la storia letteraria nei suoi rapporti con le letterature classiche e le straniere moderne;

b) la lingua francese;

c) la lingua inglese;

d) la lingua tedesca;

e) cenni di storia antica e medioevale; la storia moderna e del risorgimento nazionale; la geografia politica e le nozioni di statistica;

f) l'aritmetica, la geometria e la contabilità domestica;

g) la fisica e le nozioni di chimica; le scienze naturali e la geografia fisica; l'igiene, la medicina domestica e le regole per la prima assistenza in casi d'infortunio;

h) la religione e la morale, specialmente diretta a dichiarare i doveri e i diritti della donna;

i) i principi di economia domestica e le norme per il governo della casa e per l'istruzione della famiglia;

l) i lavori femminili;

m) il disegno;

n) la ginnastica educativa ed il ballo;

o) il canto corale.

Nel corso superiore dell'istituto di Montagnana s'insegnano, ad eccezione delle lingue inglese e tedesca, le stesse materie; ma i programmi, dovendosi svolgere in due anni, sono meno estesi.

Art. 112.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento sono approvati dal regio provveditore agli studi, il quale, nel trasmetterne al Ministro una copia, dà ragione dei motivi che l'indussero ad approvarli.

Art. 113.

Tra gli insegnamenti, negli educatori di Firenze, Milano, Palermo e Verona, sono soltanto facoltativi la lingua inglese o la tedesca, il pianoforte, il bel canto e la pittura.

Ciascuno di questi istituti fa dare a proprie spese uno dei predetti insegnamenti a scelta dell'alunna, quando questa abbia dimostrata sufficiente attitudine a profittarne.

Gli altri insegnamenti, come pure quello di un'altra lingua straniera o di qualche altra parte della musica o della pittura, sono a spese delle famiglie delle alunne.

Quest'ultima disposizione vale anche per l'istituto di Montagnana, in cui le alunne possono, a proprie spese, aver lezioni di musica, di bel canto, di pittura e di lingua tedesca.

Art. 114.

Gli educatori restano aperti tutto l'anno per l'educande; ma la durata dello insegnamento e le vacanze saranno regolate dalle disposizioni vigenti per le scuole secondarie. Il principio dell'anno scolastico sarà stabilito dal Consiglio di vigilanza di ciascuno istituto.

Art. 115.

Le lezioni del giorno sono divise in due periodi con un intervallo non minore di due ore.

Esami di ammissione e di promozione.

Art. 116.

La direttrice presiede tutti gli esami, ai quali può assistere il Consiglio di vigilanza, che può farvisi rappresentare dal deputato per la istruzione.

Art. 117.

La commissione esaminatrice si compone:

a) per la 1ª, 2ª e 3ª classe elementare, delle tre maestre di queste e di una delle due classi più elevate;

b) per la 4ª e 5ª classe elementare, delle due maestre di queste classi e degli insegnanti di lettere italiane, di aritmetica e di storia naturale del corso superiore;

c) per le classi del corso superiore, degli insegnanti di ciascuna classe.

Art. 118.

Gli esami sono privati, ma possono assistervi i parenti delle alunne anche senza esservi invitati.

Art. 119.

Le fanciulle ammesse negli istituti sostengono un esame per essere iscritte nella classe per la quale saranno giudicate idonee.

Supera l'esame di ammissione quell'alunna che merita sei decimi in ciascuna prova scritta e orale.

Art. 120.

Le allieve eseguiscono alla fine di ogni bimestre, nella scuola, prove scritte in alcune materie secondo le norme stabilite dal collegio degli insegnanti.

Art. 121.

Nel corso superiore gli esami finali si fanno negli ultimi giorni del decimo mese dell'anno scolastico, e nel corso inferiore nei primi giorni del mese seguente.

Gli esami di riparazione e di ammissione si fanno nei primi giorni del nuovo anno scolastico.

Art. 122.

L'alunna che non superi le prove, in tutto o in parte, alla fine dell'anno scolastico, ha il diritto di ripeterle al principio dell'anno seguente.

Art. 123.

È promossa l'alunna che abbia ottenuto sette decimi almeno nella prova scritta di lingua italiana e nel saggio dei lavori donneschi, e non meno di sei decimi nella prova orale di lingua italiana e in ciascuna prova scritta e orale delle altre materie dell'esame.

Art. 124.

L'alunna, mantenuta a spese della propria famiglia e non promossa per due anni di seguito, può essere rimandata a' propri parenti per deliberazione del Consiglio di vigilanza, presa in seguito al voto del collegio degli insegnanti.

CAPO VI

Personale sanitario ed amministrativo.

Art. 125.

A ciascuno degli istituti di Firenze, di Milano, di Palermo e di Verona sono addetti un medico-chirurgo, un chirurgo specialista, un chirurgo-dentista, un segretario-ragioniere ed un economo-cassiere.

La nomina dei due ultimi è fatta dal Ministro. All'istituto di Montagnana sono addetti un medico chirurgo, un chirurgo-dentista ed un segretario-economo-cassiere. Quest'ultimo è nominato dal Ministro.

Assistenza medica.

Art. 126.

Il medico-chirurgo deve recarsi ogni mattina nello educatorio mezz'ora prima che comincino le lezioni.

Se qualche persona dell'educatorio soffre malattia non leggiera, il medico deve visitarla due volte al giorno.

Art. 127.

Egli segna in un registro, custodito dalla infermiera, la diagnosi della malattia di ciascuna inferma e i rimedi e la dieta che crede necessari alla cura.

Art. 128.

Il medico dell'istituto visita a quando a quando la cucina, nell'ora in cui si sta apparecchiando la mensa, per verificare le qualità igieniche dei cibi e delle bevande.

Art. 129.

Le famiglie delle alunne possono, volendolo, ottenere il consulto con altro medico inviato a loro spese.

Art. 130.

Il chirurgo specialista è chiamato, quando si verifichi il bisogno. Il chirurgo dentista visita periodicamente le alunne, e tutte le volte in cui sia invitato per casi speciali.

Art. 131.

Alla fine di ogni anno, il medico presenta al Consiglio di vigilanza una relazione sulle condizioni igieniche dello istituto e sulla educazione fisica delle alunne. Questa relazione va unita a quella della direttrice.

Segretario-ragioniere.

Art. 132.

Il segretario-ragioniere è sottoposto alla immediata autorità della direttrice. A lui è affidata la segreteria dell'educatorio, nella quale si reca ogni giorno, osservando l'orario fissato dal Consiglio di vigilanza.

Egli tiene i registri di contabilità e dell'amministrazione, e dà corso a tutti gli atti a questa inerenti, secondo le norme stabilite dal Consiglio di vigilanza.

Economo-cassiere.

Art. 133.

L'economo-cassiere degli educatori di Firenze, Milano, Palermo e Verona presta una cauzione non minore di lire 5000.

L'economo dell'istituto di Montagnana presta una cauzione non minore di lire 3000.

L'economo-cassiere è tenuto a recarsi negli uffici di amministrazione, osservare l'orario fissato dal Consiglio di vigilanza e prestare aiuto, in quanto occorra, al segretario.

Eseguisce le operazioni di cassa secondo le norme prescritte dal Consiglio di vigilanza.

Fa gli introiti e provvede alle spese ed all'acquisto di ciò che occorre, secondo le prescrizioni del bilancio.

Tiene un registro a madre e figlia, il giornale e il libro mastro e per gli introiti, il libro di cassa.

Questi libri devono essere sempre mantenuti in buon ordine ed in continua evidenza.

Art. 134.

Non può fare alcuna spesa, se non in seguito a regolare mandato, con firma del presidente del Consiglio di vigilanza, o di chi lo rappresenta, e della direttrice; ed è responsabile della regolarità dei pagamenti.

Art. 135.

Ad ogni richiesta del Consiglio di vigilanza o della direttrice, deve esibire i registri e il libro di cassa, ed infine di ogni anno, rende il conto generale della gestione tenuta.

Art 136.

Egli solo ha la chiave della cassa a mano, la quale non potrà mai contenere una somma maggiore di lire 2000.

La cassa di riserva ha tre chiavi, delle quali una resta nelle mani del presidente, la seconda è affidata alla direttrice e la terza è data in consegna al cassiere.

CAPO VII.

Disposizioni comuni a tutto il personale.

Art. 137.

I servizi prestati dalla direttrice, dalla vice-direttrice, dagli insegnanti esterni, dalle maestre, dalle istitutrici, dal direttore spirituale, e dagli impiegati amministrativi degli educatori saranno computati per la pensione di riposo, a norma delle vigenti disposizioni per gl'insegnanti delle scuole secondarie.

Tutte le mentovate persone hanno diritto, ogni sei anni, all'aumento del decimo del proprio stipendio.

CAPO VIII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 138.

Un esemplare del presente statuto sarà consegnato a ciascuna delle persone adoperate in ogni singolo educatorio.

Del pari, ne sarà consegnato un esemplare a ciascuna alunna e a tutte le famiglie delle alunne.

Art. 139.

Il Consiglio di vigilanza proporrà le disposizioni speciali, da osservarsi in ciascun istituto, le quali saranno approvate dal Prefetto, dopo sentito il R. provveditore agli studi.

Delle disposizioni speciali sarà mandata copia al Ministro dell'istruzione.

Art. 140.

I nuovi ruoli organici (alleg. A e B) saranno gradatamente messi

in esecuzione entro il periodo di tre anni, dal principio dell'anno scolastico 1890-91.

Art. 141.

Le persone adoperate al presente in uno dei reali educatori, le quali abbiano uno stipendio diverso di quello indicato nei ruoli annessi al presente statuto, continueranno a godere in via transitoria gli emolumenti dei quali ora sono provvedute.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

ALLEGATO A.

RUOLO ORGANICO del personale per ciascuno degli Educatori di Firenze, Milano, Palermo e Verona.

Numero delle persone	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	Stipendio annuo di ciascuna persona	Somma totale
1	Direttrice	lire 3500	3500
1	Vice-direttrice	2300	2300
1	Direttore Spirituale	1000	1000
2	Maestre (a)	1800	3600
3	Maestre (a)	1600	4800
4	Istitutrici (a)	1400	5600
6	Id. (a)	1200	7200
2	Professori di lettere italiane	1800	3600
o 1	Professore id.	2500	
1	Professore di storia e geografia . . .	2200	2200
1	Id. di aritmetica, geometria e contabilità	1500	1500
1	Id. di storia naturale, elementi di fisica e chimica	1800	1800
1	Id. di lingua francese	1500	1500
1	Id. per le lingue inglese e tedesca	1500	1500
1	Id. di morale, di diritti e doveri	1200	1200
1	Id. di disegno	1200	1200
1	Maestra di ginnastica e ballo . . .	1200	1200
1	Maestra di canto	1000	1000
4	Maestri (o maestre) per il pianoforte .	1000	4000
1	Medico-Chirurgo	800	800
1	Chirurgo specialista	400	400
1	Chirurgo dentista	300	300
1	Segretario ragioniere	1200	1200
1	Economo-cassiere	2500	2500
	Totale	. . . .	55500

(a) Tra queste maestre ed istitutrici sono pur comprese quelle per le lingue straniere, per la ginnastica, per la calligrafia, per i lavori femminili e per le lezioni di pianoforte; e anche la infermiera, la vice-economa e la economa.

Visto d'Ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

ALLEGATO B.

RUOLO ORGANICO del personale del R. Istituto femminile di Montagnana.

Numero delle persone	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	Stipendio annuo di ciascuna persona	Somma totale
1	Direttrice	lire 1200	1200
2	Insegnanti del corso superiore . . .	800	1600
2	Maestre delle classi superiori nel corso inferiore	700	1400
3	Maestre delle classi inferiori nel corso inferiore	550	1650
1	Maestra dei lavori donneschi	550	550
1	Maestra di lingua francese	700	700
1	Medico-chirurgo	400	400
1	Medico chirurgo per le malattie chirurgiche e per le malattie dei denti .	200	200
1	Segretario economo cassiere	600	600
1	Direttore spirituale	400	400
	Totale	. . . .	8800

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il Num. **MMMDCCCXCVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza del 17 maggio 1890 presentata dal Presidente dell'Associazione dei possessori di caldaie o generatori di vapore nelle provincie dell'Emilia e delle Marche con sede in Bologna, per ottenere l'erezione in Ente morale dell'associazione medesima e l'approvazione del relativo statuto organico;

Visto il predetto statuto e ritenuto che esso corrisponde ai fini dell'Associazione e alle disposizioni del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato col R. decreto del 3 aprile 1890, n. 6793 (serie 3ª);

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento;

Visto l'articolo 2 del codice civile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione dei possessori di caldaie e generatori di vapori nelle provincie dell'Emilia e delle Marche, con sede in Bologna, è eretta in Ente morale ed è approvato il suo

Statuto organico colle modificazioni introdottevi nelle adunanze del 3 maggio e 2 giugno 1890, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

La Società è ammessa a godere il trattamento di favore di cui all'art. 36 del Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato col precitato Regio decreto del 3 aprile 1890. Essa dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che le saranno da esso richieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Statuto *per l'Associazione dei possessori di caldaie e generatori a vapore nelle provincie dell'Emilia e delle Marche.*

Regole generali.

1. È costituita in Bologna un'Associazione fra i possessori di caldaie ed altri generatori di vapore delle provincie dell'Emilia e delle Marche, i quali accettino il presente Statuto.

2. L'associazione ha per iscopo :

a) di prevenire l'esplosione delle dette caldaie e generatori, ed in genere tutti gli accidenti a cui può dar luogo il loro impiego: conformandosi a tutte le prescrizioni della legge sulla pubblica sicurezza 23 dicembre 1888, e del Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore che fu approvato con Regio decreto 3 aprile 1890 ;

b) di accordare un ristoro ai loro possessori nei modi e misure fissati dal presente Statuto ;

c) d'indicare ai soci i mezzi più efficaci per realizzare economie nella produzione e nell'impiego del vapore.

3. Permettendolo i mezzi disponibili, l'associazione di tempo in tempo, nell'interesse generale dei soci, farà eseguire alcune serie di esperienze sul rendimento dei combustibili e delle caldaie più comuni in paese; inoltre promuoverà ed aprirà scuole e concorsi per macchinisti e fuochisti; infine aprirà sessioni di esami teorico-pratici per il conferimento di certificati di capacità alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore, in conformità all'anzidetto Regolamento ed alle altre prescrizioni governative che venissero emesse in argomento.

4. L'associazione ha la sua sede centrale in Bologna; potrà stabilire sedi succursali nei luoghi in cui se ne dimostrasse il bisogno.

Essa, entro i termini fissati dal presente Statuto, è posta sotto il patronato delle Camere di Commercio ed arti delle suindicate provincie.

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio è riservata la facoltà di assicurarsi, per mezzo degli ispettori delle industrie, del regolare funzionamento dell'Associazione.

A tale uopo i detti ispettori potranno richiedere i verbali delle prove e visite delle caldaie, sia negli uffici dell' Associazione, sia presso gli utenti, ed accertarsi, occorrendo, dell'esattezza di tali documenti.

Diritti dei soci.

5. Ogni socio ha diritto :

a) alla prova, si a freddo che a caldo, di ogni caldaia o generatore, nuovi od usati, ch'esso ponga in opera per la prima volta, o rimetta in servizio dopo un periodo di inattività di oltre due anni; così pure alle prove che si rendessero necessarie in seguito alla riparazione o rinnovazione di alcune delle parti essenziali di caldaie o generatori già da tempo posti in opera; od in seguito a qualsiasi altro motivo o prescrizione governativa ; inoltre alla bollatura o punzonatura gratuita di ogni caldaia provata in conformità ai capitoli V e VI del Regolamento 3 aprile 1890;

b) ad un'annuale ispezione gratuita completa, tanto internamente che esternamente di ogni caldaia o generatore dal socio posseduti, allo scopo di scoprire i difetti delle lamiere e delle chiodature, ed in genere tutti i vizii nascosti i quali, se non sono curati a tempo, danno luogo a gravi accidenti. Siffatta ispezione verrà eseguita dietro istanza del socio in giorni da stabilirsi di comune accordo fra il medesimo e l'uffizio tecnico dell'Associazione;

c) ad un'altra visita (almeno) annuale gratuita (non preavvisata) su tutte le parti esterne di ogni caldaia o generatore; visita che avrà per iscopo principale l'esame ed il controllo degli apparecchi di sicurezza e di alimentazione;

d) ad informazioni e consigli gratuiti su tutti gli argomenti risguardanti il migliore impianto e la migliore condotta delle caldaie e dei generatori di vapore e sul modo di ottenere la maggiore economia del combustibile. Gl'ingegneri dell'associazione avranno anche dovere di dare consigli e precetti perchè sia sempre maggiormente tutelata la sicurezza degli operai.

e) ad un ristoro pei danni derivanti da esplosione od altri accidenti delle caldaie o generatori che non derivino da incendio o dall'opera del possessore o dei suoi dipendenti; e ciò entro i limiti del fondo da assegnarsi in bilancio a tal fine di anno in anno dal Consiglio direttivo, da ripartirsi proporzionalmente con altri soci aventi diritto. La liquidazione del ristoro verrà fatta dopo la chiusura dell'anno sociale;

f) Alla gratuita fornitura e trasmissione alla prefettura o sottoprefettura del luogo di tutti gli atti scritti voluti dal Regolamento 3 aprile 1890 negli articoli 25, 26, 27, 31, 41, 43, e 45.

6. I principali risultati delle prove e delle visite e così pure le disposizioni ed i consigli più importanti dati ai soci dagli ingegneri dell'associazione, dovranno essere comunicati di volta in volta ai soci mediante rapporti che essi dovranno conservare presso al sito in cui è collocata la caldaia o generatore, a cui la visita o prove si riferisce, ed in modo da essere ostensibile a tutti gli altri membri dell'associazione ed alle autorità che ne avessero diritto.

7. I soci hanno pur diritto, dietro speciali retribuzioni da stabilirsi in apposito regolamento, di esigere che l'uffizio tecnico dell'associazione presti la sua opera, rispetto alle caldaie e generatori di vapore, per visite, prove ed esperienze speciali non indotte dall'ingegnere capo nell'interesse generale dell'associazione. Il tempo, la durata e tutte le altre modalità risguardanti tali visite saranno da determinarsi di comune accordo fra i soci e l'ingegnere capo dell'associazione in guisa da non ledere gli interessi generali della medesima.

8. Gli ingegneri dell'associazione si tratterranno in ufficio in un giorno determinato di ogni quindicina a disposizione di tutti i soci che intendessero consultarli su qualsiasi argomento di loro competenza risguardante le caldaie e i generatori da vapore. Gl'ingegneri dovranno pure rispondere per iscritto ai soci domiciliati fuori della provincia di Bologna.

9. I soci hanno diritto di consultare i rapporti sommari nei quali ogni mese il personale tecnico dell'associazione deve riassumere i fatti principali e le osservazioni più importanti che possono interessare tutta l'associazione.

Doveri dei soci.

10. Nessuno può far parte dell'associazione se non alla condizione di iscriversi tutte le caldaie e generatori in esercizio ch'esso possiede, nonchè di averle tutte in quelle condizioni di costruzione che sono prescritte nel capitolo IV del Regolamento governativo 3 aprile 1890.

11. Ogni socio è obbligato di notificare all'ufficio dell'associazione tutte le modificazioni e riparazioni importanti eseguite alle sue caldaie o generatori, affinchè questi possano essere sottoposti, prima della ripresa del servizio, alle prove necessarie.

12. In caso di esplosione o di altro accidente i soci sono tenuti ad informare immediatamente l'uffizio tecnico dell'associazione od a

permettere al medesimo di procedere tosto subordinatamente alle disposizioni dell'autorità di P. S. e giudiziaria) ad un'inchiesta sulle cause del disastro.

13 Ogni socio è obbligato, anche senza preavviso, a permettere sempre l'accesso, nel sito dove sono le proprie caldaie e generatori di vapore, al personale tecnico dell'associazione che vi si rechi per l'interesse generale di tutti i soci.

Per siffatte visite non è dovuta dal socio retribuzione alcuna.

14. E' obbligo dei soci che ognuna delle loro caldaie o generatori subisca una visita interna almeno ad ogni quadriennio. Nel caso in cui un socio lasciasse trascorrere tale periodo di tempo senza richiedere la visita, l'ingegnere capo dell'associazione prenderà le disposizioni necessarie perchè la visita si compia.

15. I soci sono tenuti a prestare aiuto gratuito di mano d'opera e di arnesi comuni (non pompe di prova di caldaie, nè manometri campioni, nè altri strumenti speciali di prova, di misura o di controllo), ed in generale ad agevolare nel miglior modo possibile all'uffizio dell'associazione l'adempimento del suo mandato, durante le prove e le visite alle loro caldaie e generatori.

16. Qualora dalle ispezioni fatte alle caldaie e generatori l'ufficio tecnico dell'associazione scoprisse difetti tali da compromettere la sicurezza dell'esercizio, oppure risultasse provata l'incapacità o l'incuria abituale del personale di servizio, il possessore ha l'obbligo di porvi prontamente riparo, conformandosi a quanto sia prescritto dall'uffizio stesso.

17. I soci debbono pagare una tassa di ammissione di lire 10 per ogni caldaia e generatore, ed una tassa annuale fissa di lire 25 per ogni caldaia o generatore la cui superficie riscaldata non ecceda i 15 mq. Per le caldaie e generatori la cui superficie riscaldata eccede i 15 mq alla tassa fissa si aggiunge una tassa proporzionale di mezza lira per ognuno dei mq. di superficie di riscaldamento al di là dei 15. Le due tasse riunite non supereranno mai le 50 lire per caldaia o generatore. La tassa di ammissione si paga all'atto; l'annuale entro il primo trimestre di ogni anno. Il socio che entrasse durante l'anno pagherà per l'anno intero.

18. Ogni socio si obbliga di far parte dell'associazione per tre anni. Qualora non dia disdetta tre mesi prima del termine del triennio si intenderà rinnovato l'obbligo per altri tre anni. Il socio che vendesse o cessasse dall'esercitare una caldaia sarà sciolto da ogni impegno verso l'associazione alla fine dell'anno in corso.

Ammissione ed esclusione dei soci.

19. Gli industriali che desiderano essere ammessi a far parte dell'associazione devono dirigere una domanda per iscritto al Consiglio Direttivo.

Entro un periodo di 30 giorni dopo la domanda, le loro caldaie e i loro generatori saranno visitati dagli agenti dell'associazione, i quali riferiranno tosto sulle medesime, invitando eventualmente i possessori ad effettuare le riparazioni che si dimostrassero più urgenti, dopo eseguite le quali, il Consiglio Direttivo delibererà sull'ammissione definitiva.

20. Ogni socio che non adempia gli obblighi impostigli dal presente statuto e dai regolamenti che l'associazione sia per approvare o dalle deliberazioni che essa prende legalmente, verrà richiamato per per due volte all'adempimento del suo dovere. Tornati vani i richiami, perderà il diritto al ristoro in caso d'accidenti, e potrà anche essere escluso dall'associazione, rimanendo tuttavia legalmente obbligato per gli impegni non soddisfatti.

Del Consiglio direttivo e del Presidente.

21. L'associazione è retta da un Consiglio direttivo nominato dall'assemblea generale dei soci e composto di un numero di membri in ragione di 1 per 50 caldaie o generatori consociati, ma non mai minore di 5.

I consiglieri restano in carica 3 anni; alla fine di ognuno dei due primi anni verrà fatta l'estrazione a sorte di 1|3 dei consiglieri di prima nomina.

Gli uscenti sono rieleggibili.

22. Del Consiglio direttivo non possono far parte i costruttori di caldaie o generatori.

Possono invece essere eletti alla carica di consiglieri in numero non maggiore di 1|3 del numero totale, persone tecniche competenti in materia, anche se non posseggono caldaie.

23. Il Consiglio elegge dal suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario; eseguisce il presente statuto, studia e propone le modificazioni che riconosca necessarie; delibera ed eseguisce i regolamenti e discipline dell'associazione; fissa le tariffe per le prestazioni di cui all'art. 7; nomina e revoca il personale tecnico ed amministrativo dell'associazione e ne determina le retribuzioni; amministra i fondi sociali; liquida il ristoro dovuto ai soci secondo l'articolo 5; decide inappellabilmente nei casi contemplati dagli art. 19 e 20; ed in generale provvede al miglior andamento tecnico dell'associazione.

24. Spetta al Consiglio la conciliazione e l'arbitrato di tutte le vertenze relative agli scopi dell'associazione che possano insorgere fra soci e soci e fra essi e l'Uffizio tecnico dell'associazione. Le controversie fra i soci e il Consiglio direttivo saranno rimesse all'arbitrato della Camera di Commercio nel cui distretto sono domiciliati i soci, e di quella cui i soci dichiarino di rimettersi, ove esse ne assumano l'uffizio; altrimenti ad arbitri da scegliersi dalle parti.

Tanto il Consiglio quanto le Camere e gli arbitri decidono inappellabilmente.

25. Il Consiglio direttivo rende conto del suo operato all'assemblea generale dei soci; presenta il bilancio ed il rapporto sulla gestione tecnica ed economica dell'associazione; propone l'impiego delle eventuali rimanenze attive dell'esercizio sociale e le riserve per i ristori.

26. Il presidente rappresenta l'associazione in tutti gli atti sì giudiziali che stragiudiziali come mandatario della medesima e personalmente dei singoli soci in quelle cose che si riferiscono agli interessi comuni ed alle deliberazioni legittimamente prese secondo il presente statuto tale rappresentanza gli è commessa sia verso i terzi che verso i singoli soci.

27. Il Consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, e in ogni caso di bisogno, dietro invito del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono legittime colla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non si conta fra questi chi si astenga per diretto e personale interesse nell'affare. Non sarà mai legittima alcuna deliberazione se non col voto concorde di tre consiglieri.

28. Gli uffici del Consiglio direttivo sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese.

Dell'Assemblea.

29. Nel mese di marzo di ogni anno sarà convocata l'Assemblea generale ordinaria dei soci.

Potrà durante l'anno essere convocata un'assemblea straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno, o quando ne sia fatta domanda motivata da un numero di soci rappresentanti almeno 1|10 delle caldaie o generatori iscritti.

30. L'Assemblea generale si compone di tutti i soci, qualunque sia il numero delle caldaie o generatori da ognuno di essi posseduto. Nelle deliberazioni ciascun possessore dispone di tanti voti quante sono le caldaie o generatori che possiede purchè non superi mai i tre voti.

Ciascun socio può essere rappresentato da un mandatario purchè sia socio.

Nessun mandatario però potrà disporre di più di tre voti, compresi i propri.

31. Le convocazioni si fanno mediante avvisi da inserirsi per due volte in alcuno dei giornali di ogni provincia in cui vi hanno associati: la prima pubblicazione dovrà precedere almeno di 15 e la seconda di 8 giorni quello fissato per la convocazione.

Il Consiglio direttivo curerà anche, nel modo che reputerà più conveniente, di darne avviso ai soci al domicilio se lo abbiano indicato.

32. Le assemblee si terranno a Bologna in una sala da indicarsi nell'avviso di convocazione.

33. L'assemblea è regolarmente costituita coll'intervento di tanti soci quanti ne occorrono a rappresentare almeno la metà delle caldaie o generatori iscritti. Ove questo numero di soci non concorra alla prima convocazione, ne verrà indetta una seconda colle norme sovra indicate, e la stessa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

34. Le modificazioni allo statuto e lo scioglimento della Società, per essere legalmente deliberati, dovranno essere proposti dal Consiglio direttivo o da un numero di soci rappresentanti almeno 1/10 delle caldaie o generatori iscritti. Essi non si avranno per approvati se non concorra il voto concorde di tanti soci che rappresentino almeno 2/5 delle caldaie o generatori iscritti, sia l'adunanza di prima o di seconda chiamata.

35. Il presidente ed il segretario del Consiglio Direttivo o chi li sostituisce sono anche presidente e segretario dell'Assemblea.

Trattandosi però del bilancio i membri del Consiglio Direttivo non sono computati per formare il numero legale, e non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può eleggere per tale discussione un apposito ufficio presidenziale.

36. L'assemblea

1. elegge i membri del Consiglio direttivo a schede segrete;

2. elegge pure annualmente a schede segrete tre revisori dei conti;

3. delibera, udito il rapporto dei revisori dei conti, sul bilancio sociale, su tutte le proposte che le vengono fatte dal Consiglio, e in generale su tutti gli argomenti che possono interessare l'Associazione.

37. Non si può deliberare che sulle materie indicate nell'avviso di convocazione.

38. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità del presente Statuto obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

Disposizioni Transitorie.

39. Per l'ammissione di nuovi soci, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del regolamento 3 aprile 1890, non sarà necessario seguire la procedura di cui all'art. 19 dello statuto dell'associazione, supplendo per essa l'ispezione durante il medesimo intervallo di tempo di cui è parola all'art. 5, lettera *b*.

40. La prova a freddo e la prima visita interna di tutte le caldaie associate avranno luogo entro un anno dalla scadenza dei tre mesi anzidetti, in conformità agli articoli 45 e 46 del regolamento 3 aprile 1890.

41. I soci già appartenenti all'associazione dovranno, entro il termine di un mese dalla data dell'atto costitutivo, dare la loro regolare adesione alla Società.

Il Consiglio Direttivo

Benetti comm. prof. ing. Iacopo, presidente.
Pancaldi ing. Augusto, vice-presidente.
Bonino Angelo, consigliere.
Massei conte cav. Francesco, consigliere.
Filippetti ing. Giov. Batt., consigliere-segretario.

AVVERTENZA

La proposta di associazione fu fatta ai possessori di caldaie, fino dal 29 settembre 1882, dalla Camera di commercio di Bologna, in seguito ad invito del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La medesima proposta fu discussa nell'Assemblea dei possessori tenutasi in Bologna il 25 febbraio 1883 sotto la presidenza del cav. prof. Cesare Zecchini, presidente della suddetta Camera.

Il presente statuto fu sottoposto al parere delle Camere di commercio dell'Emilia e delle Marche e fu approvato da quella di Bologna nella tornata del 27 maggio 1883.

L'Associazione fu dichiarata costituita definitivamente dall'Assemblea dei possessori aderenti alla medesima tenutasi in Bologna nel giorno 11 novembre 1883: in questa furono eletti a formare parte del primo Consiglio direttivo i signori:

Benetti prof. ing. Iacopo
Filippetti ing. Giambattista
Massei conte Francesco
Nanni Augusto
Pancaldi ing. Augusto

inoltre furono eletti i tre revisori dei conti

Bellini cav. Luigi
Galeati ing. Giacomo
Malvezzi conte dott. Nerio

Il Consiglio si riunì per la prima volta nella sera del giorno 15 novembre 1883 ed elesse

il prof. Benetti *a presidente*
l'ing. Pancaldi *a vice presidente*
e l'ing. Filippetti *a segretario.*

Il primo regolare esercizio annuale dell'Associazione ha principio il 1° gennaio 1884.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Catanzaro, col quale, in conformità al parere espresso dalla Giunta amministrativa della Provincia, viene proposto lo scioglimento della Amministrazione del Monte Frumentario di Isca sull'Ionio, in conseguenza di irregolarità constatate nell'Amministrazione medesima;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte Frumentario di Isca sull'Ionio è sciolta, e la temporanea gestione di essa è affidata ad un Commissario straordinario da nominarsi dal Prefetto di Catanzaro con l'incarico di riordinare detta Amministrazione entro breve termine.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Bergamo, addì 1° settembre 1890.

UMBERTO.

Crispi.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 31 maggio 1890:

Maciocchi Giuliano, segretario di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 29 giugno 1890:

Maddalena dott. Marcello, segretario di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 6 luglio 1890:

Rizzo Modestino, computista di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con grado e titolo onorifico di ragioniere.

Paolucci Dario Vincenzo, archivista di 3ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio.

Galdi Fortunato, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, nominato archivista di 3ª classe (L. 2500) nella stessa amministrazione.

Con R. decreto del 7 luglio 1890:

Luciani Gregorio, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età e per anzianità di servizio.

Brescia Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età e per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 10 luglio 1890:

Filippi cav. avv. Giuseppe, consigliere delegato di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, a riposo; gli sono conferiti il grado e titolo onorifici di Prefetto.

Morgigni cav. Vincenzo, consigliere di 2° grado di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 13 luglio 1890:

Stenerì cav. Lodovico, consigliere di 2° grado di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per anzianità di servizio.

Del Greco cav. avv. Giuseppe, sottoprefetto di 1° grado di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per anzianità di servizio.

Sormani cav. Giovanni, sottoprefetto di 1° grado di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per anzianità di servizio.

Morosini cav. Luigi, ragioniere di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per anzianità di servizio e per avanzata età.

Zuppani Giorgio, ragioniere di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per anzianità di servizio e per avanzata età.

Peyrassi Francesco, computista di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per anzianità di servizio e per avanzata età.

Gaggini Rocco, computista di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per avanzata età.

Loffi Angelo, ragioniere di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per avanzata età e per anzianità di servizio.

Di Lorenzo Gaetano, computista di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per avanzata età.

Baldisseri Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Colombano cav. Giuseppe, consigliere di 1° grado di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda.

Randi Enrico, archivista di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Protani Edoardo, ufficiale d'ordine di 2ª classe, nell'amministrazione provinciale, promosso per merito d'esame archivista di 3ª classe nell'amministrazione medesima.

Ferraresi Giuseppe, già tenente nel R. Esercito, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe (L. 1500) nell'amministrazione provinciale.

Mancini David, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per avanzata età.

Russo Vincenzo, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per avanzata età e per anzianità di servizio.

Lamberti Giuseppe, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, per avanzata età e per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 20 luglio 1890:

Durando Gaetano, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 27 luglio 1890:

Soragni comm. avv. Agostino, Zironi comm. avv. Francesco, Sensales comm. Giuseppe e Senise comm. Carmine, prefetti di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe, lire 12000.

Dotto de Dauli cav. Antonio, sottoprefetto di 1° grado, di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per anzianità di servizio e per avanzata età.

Bianchi cav. avv. Luigi e Baldovino cav. avv. Carlo, primi segretari di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati capi sezione di 2ª classe, lire 4500, nel Ministero.

Asioli cav. dott. Adolfo e Guglielmi cav. dott. Giovanni, primi segretari di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promossi alla 1ª classe, lire 4000.

Taverni cav. Luigi, ragioniere di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato ragioniere di 1ª classe, lire 4000, nell'Amministrazione provinciale.

Weber Alessandro e Alagna cav. Francesco, ragioniere di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe lire 4000.

Vazio cav. Gio. Batta, ragioniere di 2ª classe nell' Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe, lire 4000.

Achillini cav. Achille, ragioniere di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe, lire 4000.

Aliberti Alberto, ragioniere di 3ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 2ª classe, lire 3500.

Mazzari Alceste, ragioniere di 3ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 2ª classe lire 3500.

Cenni Roberto, Pane Ferdinando e Zuccoro Telemaco, ragionieri di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe lire 3500.

Bucco cav. Luigi, computista di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato ragioniere di 3ª classe, lire 3000, nell'Amministrazione medesima.

Jehan de Ioannes cav. dott. Attilio, Druetti dott. Giuseppe, Pastore dott. Carlo, Ferragù dott. Narciso e Guicciardi nob. dott. Luigi, segretari di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promossi alla 1ª classe, lire 3000.

Capararo dott. Antonio, Balbi Viecha dott. Pietro, Nomis di Pollone cav. dott. Dionigi, Zanella dott. Scipione, D'Autilia dott. Potito, Marchini dott. Luciano, Saladino avv. Gio. Batta, Pessina dott. Giuseppe, Testera avv. Camillo, De Simone dott. Luigi Mario e Capodacqua dott. Enrico, segretari di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe, lire 2500.

Baldovino dott. Enrico, Bonacini dott. Luigi, Carbone dott. Luigi, Chiericati nob. dott. Gabriele e Tucci dott. Gennaro, segretari di 3ª classe nell'Amministrazione centrale, promossi alla 2ª classe, lire 2500.

La Gala dott. Giuseppe, Villanis dott. Riccardo, Magnani avv. Francesco, Verdobbio dott. Alessandro, Pirona dott. Venanzio, Buccoli dott. Giuseppe, Frigerio dott. Pietro, Tarsetti dott. Filiberto, Ambrosino dott. Lorenzo, Lusardi dott. Paolo, Lanfranco dott. Oreste, Tosi dott. Annibale, Tua dott. Stefano, De Rosa dott. Tommaso e Cerilli dott. Romualdo, sottosegretari nell'amministrazione provinciale, promossi segretari di 3ª classe (lire 2000).

Ungaro Luigi, direttore di 2ª classe in disponibilità della cessata amministrazione dei Sifilicomi, nominato ragioniere di 3ª classe (lire 3000) nell'Amministrazione provinciale.

Zotti rag. Verano, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato per merito di esame ragioniere di 3ª classe (lire 3000).

Torre Carlo, computista di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 2500).

Della Vià Giuseppe, computista di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 2500).

Camillio' Giulio, Rivara Francesco, Toscani Gennaro, Schettini Salvatore e Filippini Ernesto, computisti di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe (lire 2500).

Sbicego Muzio, archivista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Patergnani Giuseppe, archivista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Somma Pareti cav. Giuseppe, già ufficiale di 3ª classe presso la cessata direzione generale dei rami e diritti diversi di Palermo, nominato archivista di 3ª classe (lire 2500) nell'Amministrazione provinciale.

Sarti Giuseppe, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età e per anzianità di servizio.

Eymann Federico e Gabaglio Giacomo, scrivani locali al Ministero della guerra, nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe (lire 1500) nell'Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 29 luglio 1890:

Curcio comm. avv. Giorgio, consigliere della corte d'appello, nominato consigliere di Stato (lire 9000).

Civilotti comm. avv. Girolamo, prefetto di 3ª classe in aspettativa per motivi di servizio, richiamato in servizio.

Lipari cav. Pietro, capo sezione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato segretario di sezione (lire 5000) al Consiglio di Stato.

Con R. decreto 3 agosto 1890:

Morelli cav. Michele, consigliere delegato di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe (lire 7000).

Grimani cav. dott. Luigi, sottoprefetto di 1° grado di 1ª classe nella Amministrazione provinciale, nominato consigliere delegato di 2ª classe (lire 6000).

Scarpo dott. Giuseppe, Mercuri dott. Francesco e Bertagnoni dott. Ettore, segretari di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati segretari di 1ª classe (lire 3000) nell'Amministrazione provinciale.

Crespi nob. dott. Gaspare, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

Romanini Regolo, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 6 agosto 1890:

Buganza dott. Angelo, Spairani dott. Federico, Orso dott. Raffaele, consigliere di 2° grado di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati primi segretari di 2ª classe (L. 3500) nel Ministero.

Del Buttero rag. Enrico, computista di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (L. 2500).

Sofia Massimo, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato archivista di 3ª classe (L. 2500).

Con R. decreto del 10 agosto 1890.

Paroletti comm. avv. Cesare, prefetto di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 2ª classe (L. 10,000).

Pedrója Ulisse, archivista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato archivista di 3° classe (L. 2500) nell'Amministrazione centrale.

Falzoni Giov. Battista, segretario nell'Amministrazione carceraria, nominato ufficiale d'ordine di 1ª classe (L. 2000) nell'Amministrazione provinciale.

Marinelli Carlo, già sottotenente di fanteria, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 12 agosto 1890:

Daniele Vasta comm. Giovanni, prefetto di 2ª classe della provincia di Lecce, destinato ad esercitare le sue funzioni nella Prefettura di Reggio Calabria.

Giacomelli nob comm. Angelo, prefetto di 2ª classe nella provincia di Reggio Calabria, destinato ad esercitare le sue funzioni nella Prefettura di Piacenza.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 17 settembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 763, 9
Umidità relativa a mezzodì. 44
Vento a mezzodì . . . . . SW. debolissimo.
Cielo . . . . 1|2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 23°, 9, Minimo 12°, 7,

Pioggia in 24 ore: — —

Li 17 settembre 1890.

Europa pressione ancora elevata 773 Baltico; piuttosto bassa Nord-ovest 757 Brest.

Nelle 24 ore: barometro alzato due a tre mill. Nord al Sud. Pioggie leggere Sud. Venti settentrionali freschi centro e Sud. Adriatico agitato. Temperatura poco aumentata. Stamane cielo sereno versante tirrenico, nuvoloso altrove. Venti freschi primo quadrante Adriatico superiore, del quarto inferiore. Barometro 767 Milano; 764 Lecce, Siracusa. Mare agitato o mosso alto Adriatico.

Probabilità: venti deboli settentrionali Nord, vari altrove, cielo vario, ancora qualche pioggia o temporale.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ORSOVA, 15. — Oggi ebbe luogo l'inaugurazione solenne dei lavori per la sistemazione delle Porte di Ferro del Danubio.

V'intervennero i ministri conte di Szapary, presidente del Consiglio ungherese, Baross, del commercio in Ungheria, il marchese di Bacquehem, ministro del commercio in Austria, il capo sezione Szoegyenyi del Ministero comune degli affari esteri e i ministri serbi generale Cruic, presidente del Consiglio, e professore Jossimovic, dei lavori pubblici, nonchè il ministro austriaco a Belgrado.

HERCULESBAD, 16. — Nel banchetto offerto dal conte di Szapary ai personaggi presenti all'inaugurazione dei lavori per la sistemazione delle Porte di Ferro del Danubio, Szapary brindò al Re di Serbia ed al benessere della Serbia, rilevando le antiche relazioni amichevoli fra essa e l'Austria-Ungheria, al cui ristabilimento non esiste nessuno ostacolo.

Il generale Gruic, rispondendo, assicurò che la Serbia è disposta a mantenere una sincera amicizia coll'Austria-Ungheria e bevette alla salute dell'Imperatore Francesco Giuseppe.

LONDRA, 16. — Il *Times* dichiara che, se la proclamazione della libertà del commercio degli schiavi a Bagamoyo non sarà sconfessata dalla Germania, l'accordo anglo-tedesco cesserà di esistere.

PARIGI, 16. — Il Presidente della Repubblica, Carnot, partirà domani per Cambrai, dove assisterà giovedì alla rivista delle truppe che presero parte alle manovre del Nord.

Lo stesso giorno ritornerà a Fontainebleau.

LISBONA, 16. — Si smentisce la voce corsa di crisi ministeriale.

I ministri tennero Consiglio in Lisbona nel pomeriggio e partono stasera per Cintra, dove avrà luogo un altro Consiglio dei ministri sotto la presidenza del re.

La città ha la sua fisonomia abituale.

Tutti gli stabilimenti sono aperti.

La tranquillità regna in tutto il Portogallo.

MADRID, 16. — L'incendio dell'Alhambra di Granata, il quale è scoppiato iersera alle ore dieci, venne spento.

Si ritiene che sia doloso.

La giustizia procede.

I danni dell'incendio sono grandi.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 17 settembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	96,60 96,55		— —
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	96,35	96 35			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			61 75
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			90 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 25
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			97 45
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			471 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			482 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			490 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			718 50
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			581 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1775 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1060 —
» » Generale	»	500	250		— —	486,50		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			645 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			74 —
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —			478 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			472 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			616 —
» » di Credito Meridionale	1 genna 89	500	500		— —			160 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	889 890		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			924 50
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			270 —
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	481,50		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			258 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— =			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	141 144 142 1[2 142		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			35 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			374 »
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			93 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 50
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —
» » » 4 0[0	«	250	250		— —			201 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

16 settembre 1890.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 390
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 94 259
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . » 59 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 957

V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 85
	Parigi	Cheques	»	»	100 65
4	Londra	90 giorni	»	»	25 19
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 Settembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1890

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	96 30
» 3 0[0	61 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prest. Rothschild 5 0[0	99 50
Obb. città di Roma 4 0[0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	471 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	500 —
Az. Fer. Meridionali	712 —
» » Mediterranee	575 —
» » » certif	565 —
» Banca Nazionale	1760 —
» » Romana	1060 —
» » Generale	482 —
Az. Banco di Roma	650 —
» Banca Tiberina	70 —
» » Ind. e Com.	483 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	610 —
» » » Merid.	180 —
» » Gas stampigl.	880 —
» » Acqua Marcia st.	950 —
» » Condot. d'ac.	270 —
» » Gen. Illumin.	226 —
» » Immobiliare	480 —
» » Molini e Magaz. Gen.	260 —
» » Tramway Om.	148 —
» » Fond. Italiana	32 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	310 —
» » della Piccola Borsa	248 —
» » Fondiar. Incendi	93 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	470 —
» » » 4 0[0	201 —
» » Ferroviarie	291 —